

Incompatibilità e conflitti d'interesse del mediatore avvocato

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio– Sez. Prima - Sentenza n. 3889 del 1/04/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, prima sezione, ha disposto l'**annullamento** dell'art. 6 del **Decreto del Ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014**, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 - che ha inserito l'art. 14 bis nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 180 del 10 ottobre 2010 - nella parte in cui ha introdotto alcune ipotesi di **incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore**, disponendo in particolare che "il mediatore **non può essere parte** ovvero **rappresentare** o in ogni modo **assistere** parti in procedure di mediazione dinnanzi all'**organismo presso cui è iscritto** o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati, ovvero che esercitino la professione negli stessi locali".

In proposito - osserva il Collegio amministrativo - il D.Lgs 28/2010 disciplinante la mediazione, non conteneva **alcuna delega alla potestà regolamentare ministeriale** circa l'individuazione dei requisiti di imparzialità del singolo mediatore - quindi di incompatibilità e conflitto di interessi, come invece contenuti nell'impugnato art. 14 bis - facendosi rimando sul punto ai **regolamenti dei singoli Organismi**.

Per quanto detto, il Tar, con [sentenza n. 3889](#) depositata il primo aprile 2016, accogliendo il ricorso, dispone **l'espunzione dell'intero art. 14 bis** dal testo del Dm. 180/2010.

La sentenza è disponibile a questo indirizzo:

<http://www.miogale.it/sentenze/tar-lazio-roma-3989-2016/2/>